



# COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**n. 5**  
**del 16/04/2021**

**OGGETTO:** *Approvazione Regolamento per la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e canone mercatale.*

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore **19,10** Solita sala delle Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	P	A
1) Tessitori Gianfranco	S		S	
2) Cappelletti Alfonso	S			S
3) De Mei Luca	S			S
4) Ricci Elisa	S		S	
5) Catalani Giuseppe	S			
6) Marini Roberto		S		
7) Guarnacci Elisa	S			
8) Carella Guglielmo	S			
9) Non Assegnato		S		
10) Dell'Omo Andrea			S	
11) Avvisati Tommaso				S
12) Giuliani Giacomo				S
13) Mancini Sergio			S	

Assegnati n. 13  
in carica n. 12

Presenti n. 9  
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il TESSITORI GIANFRANCO, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE STORELLI CLORINDA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**Regolamento per la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e canone mercatale.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

*“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

**Richiamata** la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Considerato** che il suddetto “canone” sostituisce le entrate provenienti dall'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

**Visto** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Considerato** che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

**Visto** l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

**Visto** il “Regolamento comunale **Regolamento per l'applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche**, approvato con deliberazione consiliare n. 28, in data 26/04/2007

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 42, comma 1 - lett f), e ritenuta la propria competenza in tema di determinazione delle aliquote trattandosi di tributo di nuova istituzione;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Sentita la relazione introduttiva dell'Assessore al Bilancio Elisa Guarnacci ed i conseguenti interventi, il tutto come in atto riportato ([https://youtu.be/L\\_KMsji26Wg](https://youtu.be/L_KMsji26Wg)) sia in modalità di trascrizione che audiovisiva che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito reso per appello nominale:

Presenti: 9

Assenti: n. 3 (Marini, Avvisati, Giuliani);

Favorevoli: n. 7

Contrari: n. 2 (Dell'Omo, Mancini)

Astenuti: n. 0

## **DELIBERA**

- 1) di approvare il «**Regolamento per la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e canone mercatale**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 75 articoli;

- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- 3) di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le entrate provenienti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.
- 6) Di dichiarare con separata votazione che ha riportato il seguente esito:

Presenti : 9;

Voti favorevoli: 7;

Astenuti: 2 (Dell'Omo e Mancini):

immediatamente eseguibile il presente atto.

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/04/2021**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
**F.to TESSITORI GIANFRANCO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to STORELLI CLORINDA**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**F.to CAPPELLETTI ALFONSO**

Prot. N.

Li

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

**È copia conforme all'originale**

Dalla residenza comunale, li 10/05/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**STORELLI CLORINDA**

**Reg. n° 333 del 10/05/2021**

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/05/2021 al 25/05/2021 senza reclami.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to ZIZZI ROBERTO**

il Segretario comunale:

Visti gli atti d'ufficio;

Visto che la suesesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza reclami;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li 16/04/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to STORELLI CLORINDA**



# COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica

PROVINCI

IAALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 16/04/2021

## ALLEGATO A

**CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, ANCHE DESTINATI A MERCATI, E CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO).  
TARIFE ANNO 2021**

### CLASSIFICAZIONE COMUNE

Ai fini della classificazione anagrafica dell'ente, si considera la popolazione residente al 31.12.2019 di n. 3.797 abitanti, come risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

### CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio del Comune di Norma (LT) sulla base dell'importanza delle strade e delle aree pubbliche, si suddivide nelle seguenti categorie:

#### Prima Categoria:

VIA BEATO A. BALDINUCCI – VIA CASALENO – VIA CAVOUR – VIA DEL FORNO – VIA DEL POZZO – VIA DELL'ORSO – VIA DELLA CHIESA – VIA DELLA LIBERAZIONE – VIA DELLA ROSA – VIA DELLA RUPE – VIA DELLE SCROFE – VIA DELLE SVOLTE – P.ZZA DI PIETRA – VIA DISCESA EX BARONE – VIA GARIBALDI – VIA GIULIA – VIA G. MARCONI – VIA INDIPENDENZA – VICOLO INNOMINATO – VIA MARTA – VIA MONS. B. ZARALLI – VIA MURA CASTELLANE – VIA NAZIONALE – VIA PISCINA – VICOLO PISCINA – P.ZZA PLEBISCITO – VIA PORTICINA – P.ZZA 1° MAGGIO – SCALINATA S. ROCCO – VIA URENNA – VIA DEGLI ORTI – VIA DEL CORSO – VIA DELLE FOSSE ARDEATINE – VIA FRAGINALE – VIA MARTIRI DEL LAVORO – VIA PRIVATA – VIA ROMA – VIA VALERIO – VIA V. VENETO - VIA ALBALONGA – VIA CACERES – VIA C. GIONIO NORBANO – VIA C. MARIO – VIA DEL BOSCHETTO – VIA DEL POLVERINO – VIA NORBANA – VICOLO NORBANO – VIA SILLA – VIA TIBERIA – VIA TITO LIVIO – PASS. S. GIOVANNI (Fino all'incrocio con Via C. Giunio Norbano);

#### Seconda Categoria:

VIA A. GRAMSCI – VIA DEL PERONE – VIA DON L. STURZO – VIA G. VIANI – VIA L. DA VINCI – P.ZZA MATTEOTTI – VIA MAZZINI – VIA BAINETTA – VIA CAPO DELL'ACQUA – VIA CARDINAL CLEMENTE MICARA – VIA COLLE CATILINA – VIA COLLE S. ANTONIO – VIA DEI COLLI – VIA DEL CASTAGNETO – VIA F.LLI CERVI – VIA M. BUONARROTI – VIA POZZO DI GUERRA – VIA SALVO D'ACQUISTO – VAI SEMPREVISA – VIA XXV APRILE – VIA CAIO FLACCO – VIA CIRC.NE A. NORBA – VIA COLLE GIOVENALE – VIA DEI LATINI – VIA DEI VOLSCI – VIA DELLE COORTI – VIA FRUMALE – VIA GIULIO CESARE – VIA MALERBA – VIA NINFA – VIA OTTAVIANO – PASS. S. GIOVANNI (dall'incrocio di Via C. G. Norbano in poi).

#### Terza Categoria:

RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE

### DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI

La tariffa standard annua, determinata ai sensi [dell'art. 1 commi 826 e 841 della L. 160/2019](#), per le occupazioni afferenti alle aree ed agli spazi pubblici e la diffusione di messaggi pubblicitari, che si protraggono per l'intero anno solare, cioè permanente, è la seguente:



# COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica

PROVINCI

IAALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 16/04/2021

Classificazione dei comuni	Tariffa Annuale
Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00
Categoria	Tariffa Annuale per metro quadrato o metro lineare
Categoria 1	Euro 30,00
Categoria 2	Euro 25,00
Categoria 3	Euro 20,00

## DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE

La tariffa standard giornaliera, determinata ai sensi [dell'art. 1 commi 827 e 842 della L. 160/2019](#), nel caso in cui l'occupazione afferente alle aree ed agli spazi pubblici e la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'intero anno solare, cioè temporanea, è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa Giornaliera
Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60
Categoria	Tariffa Giornaliera per metro quadrato o metro lineare
Categoria 1	Euro 0,60
Categoria 2	Euro 0,50
Categoria 3	Euro 0,40

## DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'

Al titolare del posteggio viene applicata la tariffa oraria standard giornaliera (Euro 0,025) prevista dall'art.1 comma 842 della L. 160/2019, incrementata del 25% e diminuita del 30%, applicabile fino ad un massimo di 9 ore giornaliera.

Riguardo gli spuntisti, alla tariffa oraria giornaliera di cui al punto precedente, viene applicato il coefficiente pari a 2.

## DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (a far data dal 01/12/2021)

La misura del canone da applicare sulle pubbliche affissioni, per ogni foglio ed un periodo di giorni dieci di esposizione, è quella del canone standard giornaliero di cui [all'art. 1 comma 827 della L. 160/2019](#) moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie.

Classificazione dei comuni	Tariffa Giornaliera
Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60
Categoria	Tariffa Giornaliera per metro quadrato o metro lineare
Categoria unica	Euro 0,60

## TABELLA DEI COEFFICIENTI

Ai canoni determinati secondo l'art. 1 commi 826 – 827 – 841 - 842, fermo restante quanto disposto dall'art. 1 comma 817 della L. 160/2019, si applicano i coefficienti moltiplicatori di seguito riportati:

Descrizione	Coeff. Perm.	Coeff. Temp.



# COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica

PROVINCI

IAALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 16/04/2021

Spuntisti – Fiere, sagre, festeggiamenti, mercati straordinari		2,00
Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante fino a mq. 100		0,50
Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante da mq. 100 fino a mq. 1000		0,25
Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante per oltre mq. 1000		0,10
Passi carrabili	0,50	
Occupazione con ponteggi, cantieri, strutture, impianti per lavori edili ed interventi di varia natura		1,00
Occupazioni permanenti con cavi e condutture per fornitura servizi pubblica utilità (annuale per numero di utenze servite - importo dovuto Euro 1,00 ad utenza)	1,43	
Occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi interessanti aree stradali dedicate alla sosta di veicoli	1,25	1,25
Occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi interessanti aree stradali dedicate alla sosta a pagamento di veicoli (c.d. strisce blu)	1,50	1,50
Griglie e intercapedini	0,50	0,50
Distributori di carburante	1,30	
Tende, pensiline e simili	1,00	1,00
Occupazioni di suolo non rientranti negli altri casi	2,00	2,00
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili	2,00	2,00
Occupazioni del sottosuolo	0,25	
Serbatoi interrati di capienza fino a 3.000 litri	0,25	
Serbatoi interrati di capienza superiore a 3.000 litri (per ogni mille litri o frazione)	1,25	
Chioschi e edicole	1,00	1,50
Altre attività senza finalità economiche	1,00	1,00
Produttori agricoli titolari di concessione per il mercato del venerdì ai sensi D. Lgs. 228/01		0,70
Produttori agricoli spuntisti per il mercato del venerdì ai sensi D. Lgs. 228/01		1,00
Pubblicità Ordinaria (Insegna di esercizio, insegna pubblicitaria, Pubblicità Varia, Impianti pubblicitari, Impianto pubblicitario di servizio, Impianto di pubblicità o propaganda, Preinsegna - Frecce direzionali) - superficie fino a 5 mq	1,00	1,00



# COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica

PROVINCI

IAALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 16/04/2021

Pubblicità Ordinaria (Insegna di esercizio, insegna pubblicitaria, Pubblicità Varia, Impianti pubblicitari, Impianto pubblicitario di servizio, Impianto di pubblicità o propaganda, Preinsegna - Freccie direzionali) - superficie superiore a 5,5 mq	1,00	1,00
Impianto pubblicitario collocato su area pubblica - superficie fino a 5 mq	1,50	3,00
Impianto pubblicitario collocato su area pubblica - superficie superiore a 5,5 mq	2,50	5,00
Pubblicità su veicoli - Pubblicità con veicoli d'impresa - superficie inferiore a 1 mq	0,50	1,00
Pubblicità su veicoli - Pubblicità con veicoli d'impresa - superficie superiore a 1 mq	0,60	1,20
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari "camion a vela" - superficie fino a 5 mq	0,50	1,00
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari "camion a vela" - superficie superiore a 5,5 mq	1,00	1,50
Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00
Esposizioni pubblicitarie da chiunque effettuate all'interno di impianti sportivi (ad esclusione dei messaggi riguardanti la stessa società o associazione sportiva)	1,00	1,00
Volantinaggio per operatore al giorno (importo dovuto Euro 3,50)		5,00
Pubblicità fonica per postazione a giorno		11,00
Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		1,05
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		0,525
Striscione traversante la strada a giorno		1,05
Foglio di dimensioni fino a cm 70x100 (tariffa per ciascun foglio - manifesti costituiti da 1 a 10 fogli)		1,50
Foglio di dimensioni fino a cm 70x100 (tariffa per ciascun foglio - manifesti costituiti da 11 fogli in poi)		2,00
Foglio di dimensioni fino a cm 140x100 (tariffa per ciascun foglio - manifesti costituiti da 1 a 10 fogli)		2,30
Foglio di dimensioni fino a cm 140x100 (tariffa per ciascun foglio - manifesti costituiti da 11 fogli in poi)		2,80
Affissione di manifesti in spazi scelti dal committente (previa verifica disponibilità)		1,10

Per ogni istanza di concessione e/o autorizzazione, sono dovuti i seguenti diritti di istruttoria:

Euro 30,00 per le occupazioni afferenti l'attività edilizia, per il volantinaggio e per i bandi relativi alle fiere;

Euro 90,00 per tutte le altre tipologie.



# COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica  
*PROVINCIA DI LATINA*

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico, di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale.**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/000

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
<b>CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....</b>	<b>4</b>
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	4
Articolo 5 – Autorizzazioni e subentro.....	5
Articolo 6 - Revoca e Anticipata rimozione.....	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	6
Articolo 10 – Presupposto del canone .....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio .....	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	9
Articolo 15 – Istanza e Istruttoria .....	10
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	11
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 18 - Sanzioni e Indennità .....	12
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari e criteri per il piano Generale degli impianti pubblicitari .....	13
Articolo 21 – Riduzioni .....	13
Articolo 22 - Esenzioni .....	14
<b>CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - .....</b>	<b>15</b>
Articolo 23 - Soppressione dell'obbligo delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette .....	15
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	15
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	16
Articolo 29 - Riduzione del diritto .....	17
Articolo 30 - Esenzione dal diritto .....	17
Articolo 31 - Pagamento del diritto .....	17
Articolo 32 - Attività di recupero.....	17
Articolo 33 - Norme di rinvio .....	18
<b>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....</b>	<b>18</b>
Articolo 34 – Disposizioni generali.....	18
Articolo 35 - Funzionario Responsabile .....	18
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni .....	19
Articolo 37- Occupazioni abusive .....	19
Articolo 38 - Domanda di occupazione .....	19
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione .....	20
Articolo 40 - Obblighi del concessionario.....	21
Articolo 41 - Rinnovo della concessione di occupazione permanente .....	21
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....	21
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	22

Articolo 44- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 45 - Rinnovo dell'autorizzazione temporanea.....	232
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	23
Articolo 47 - Classificazione delle strade.....	23
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	24
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone .....	24
Articolo 50 - Passi carrabili .....	25
Articolo 51- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	26
Articolo 52 - Soggetto passivo.....	27
Articolo 53 - Agevolazioni .....	27
Articolo 54- Esenzioni .....	27
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	28
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	28
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva .....	28
Articolo 58 - Rimborsi .....	29
Articolo 59 - Sanzioni.....	29
Articolo 60 - Attività di recupero.....	29
<b>CAPO V – CANONE MERCATALE .....</b>	<b>29</b>
Articolo 61 – Disposizioni generali.....	29
Articolo 62 - Funzionario Responsabile .....	30
Articolo 63 - Domanda di occupazione .....	30
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	30
Articolo 65 - Classificazione delle strade.....	31
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	31
Articolo 67 - Occupazioni abusive .....	31
Articolo 68 - Soggetto passivo.....	32
Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni.....	32
Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva.....	33
Articolo 71 - Rimborsi .....	33
Articolo 72 - Sanzioni.....	333
Articolo 73 - Attività di recupero.....	34
Articolo 74 - Disposizioni comuni in materia di Autotela .....	335
Articolo 75 - Disposizioni finali.....	35

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione o autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrenza dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al rilascio dell'atto autorizzativo o concessorio;
2. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, sono attribuite le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione delle procedure tributarie. Per tali attività l'Amministrazione, potrà avvalersi del supporto di enti strumentali partecipati o controllati dal Comune di Norma, o altri soggetti abilitati.

### **Articolo 4 - Tipologia Impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate nel presente regolamento e nel Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

## **Articolo 5 – Autorizzazioni e subentro**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, o qualsiasi modifica agli stessi, è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione o concessione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi;
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione o concessione. E' responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
  - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o concessione;
  - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
  - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione o concessione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione, in caso di cessazione di attività se trattasi di insegna di esercizio o di motivata richiesta del Comune;
  - g) custodire il provvedimento comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
  - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
  - i) versare il canone alle scadenze previste;
1. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova istanza e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione trasferisca a terzi per qualunque causa l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione o concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con i propri dati personali e gli estremi dell'autorizzazione o concessione in questione, nonché l'atto di trasferimento;
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento, o con dichiarazione sostitutiva;
6. La voltura dell'autorizzazione o concessione non dà luogo a rimborso;

7. Qualora il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui ai commi precedenti, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

### ***Articolo 6 - Revoca e Anticipata rimozione***

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'Autorizzazione o concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione o concessione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale previo nulla osta dell'Ufficio Ambiente del Comune, che dovrà tenere conto della zonizzazione acustica comunale. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. È vietata la pubblicità che contenga espressioni od immagini oscene, discriminatorie, incitanti alla violenza o lesive della dignità della persona.

### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni necessari, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### ***Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione o concessione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione o concessione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento stabilito dalla let.g) comma 821 dell'art.1 Legge 27 dicembre 2019 n.160, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi temporanei, si presumono realizzati a far data dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto dalla polizia locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

#### ***Articolo 10 – Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione o concessione, ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie complessiva, espressa in metri quadrati o lineari, della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### **Articolo 13 – Definizione di Insegna di Esercizio**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze;
3. Si considerano le insegne pubblicitarie, le scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nelle categorie delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe scritte su tende, le scritte pitturate;
4. Si considera pubblicità con veicoli d'impresa la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
5. Si considera impianto di pubblicità o propaganda, qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti;
6. Si considera preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le

dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n.445 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

7. Si considera Impianto pubblicitario di servizio il manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili), che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
8. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie, e può essere aggiornata e modificata.

#### **Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annuali e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, e sulla base delle indicazioni definite nella Delibera di Giunta di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) Classificazione delle strade;
  - b) Superficie del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati -o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade del Comune sono classificate in tre categorie così suddivise:

##### A. Prima Categoria:

VIA BEATO A. BALDINUCCI – VIA CASALENO – VIA CAVOUR – VIA DEL FORNO – VIA DEL POZZO – VIA DELL'ORSO – VIA DELLA CHIESA – VIA DELLA LIBERAZIONE – VIA DELLA ROSA – VIA DELLA RUPE – VIA DELLE SCROFE – VIA DELLE SVOLTE – P.ZZA DI PIETRA – VIA DISCESA EX BARONE – VIA GARIBALDI – VIA GIULIA – VIA G. MARCONI – VIA INDIPENDENZA – VICOLO INNOMINATO – VIA MARTA – VIA MONS. B. ZARALLI – VIA MURA CASTELLANE – VIA NAZIONALE – VIA PISCINA – VICOLO PISCINA – P.ZZA PLEBISCITO – VIA PORTICINA – P.ZZA 1°MAGGIO – SCALINATA S. ROCCO – VIA URENNA – VIA DEGLI ORTI – VIA DEL CORSO – VIA DELLE FOSSE ARDEATINE – VIA FRAGINALE – VIA MARTIRI DEL LAVORO – VIA PRIVATA – VIA ROMA – VIA VALERIO – VIA V. VENETO - VIA ALBALONGA – VIA CACERES – VIA C. GIONIO NORBANO – VIA C. MARIO – VIA DEL BOSCHETTO – VIA DEL POLVERINO – VIA NORBANA -VICOLO NORBANO – VIA SILLA – VIA TIBERIA – VIA TITO LIVIO – PASS. S. GIOVANNI (Fino all'incrocio con Via C. Giunio Norbano);

##### B. Seconda Categoria:

VIA A. GRAMSCI – VIA DEL PERONE – VIA DON L. STURZO – VIA G. VIANI – VIA L. DA VINCI – P.ZZA MATTEOTTI – VIA MAZZINI – VIA BAINETTA – VIA CAPO DELL'ACQUA – VIA CARDINAL CLEMENTE MICARA – VIA COLLE CATILINA – VIA COLLE S. ANTONIO – VIA DEI COLLI – VIA DEL CASTAGNETO – VIA F.LLI CERVI – VIA M. BUONARROTI – VIA POZZO DI GUERRA – VIA SALVO D'ACQUISTO – VAI SEMPREVISA – VIA XXV APRILE – VIA CAIO FLACCO – VIA CIRC.NE A. NORBA – VIA COLLE GIOVENALE – VIA DEI LATINI – VIA DEI VOLSCI – VIA DELLE COORTI – VIA FRUMALE – VIA GIULIO CESARE – VIA MALERBA – VIA NINFA – VIA OTTAVIANO – PASS. S. GIOVANNI (dall'incrocio di Via C. G. Norbano in poi).

##### C. Terza Categoria:

RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE

4. Le tariffe di cui al presente regolamento, successive alla loro istituzione, relative ad ogni singola tipologia di occupazione, potranno essere oggetto di revisione annuale da parte della Giunta Comunale entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 15 – Istanza e Istruttoria**

1. Le Autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
  - Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
  - Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare;
2. Il soggetto passivo è tenuto, almeno 30 giorni prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita istanza in bollo, salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. Il modello di istanza, a pena di improcedibilità, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati e, in allegato, la documentazione richiesta dal modello stesso.
4. L'istanza deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive, per il tramite dell'Ufficio del Protocollo Comunale. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo pec del protocollo comunale; in quest'ultimo caso l'imposta di bollo può essere assolta nelle forme previste dalla vigente normativa.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o mancante. La comunicazione inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive in merito alla mancanza degli elementi e della documentazione a corredo dell'istanza, o integrativa, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento tacito finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Il Funzionario competente dello Sportello Unico Attività Produttive, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per il nullaosta relativamente alla viabilità, e agli altri Uffici Amministrativi dell'Amministrazione Comunale o altri enti competenti per territorio, ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. I suddetti nulla osta degli uffici Amministrativi dell'amministrazione comunale devono essere espressi e comunicati allo Sportello Unico Attività Produttive, nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta. In assenza di nulla osta espresso entro i termini indicati, si applica il silenzio assenso e il relativo nulla osta si intende acquisito. Per l'acquisizione del parere di competenza degli altri Enti competenti per territorio, si applica la normativa vigente.
7. L'autorizzazione o concessione è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
8. Il soggetto passivo è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata dallo Sportello Unico Attività Produttive e a darne dimostrazione al medesimo Ufficio, che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.

9. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga allo Sportello Unico Attività Produttive, entro il termine indicato dallo stesso o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva
10. Le autorizzazioni, a seconda delle circostanze, possono essere consegnate telematicamente all'indirizzo pec indicato nel modello di istanza, ovvero ritirate presso Lo Sportello Unico Attività Produttive, dal soggetto passivo o da altra persona munita di apposita delega. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
11. In assenza di variazioni l'autorizzazione o concessione permanente, ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata automaticamente con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, e con l'invio, anche a mezzo pec, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento entro il 15 febbraio allo Sportello Unico Attività Produttive, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione e comunicazione di avvenuta rimozione dell'esposizione pubblicitaria, entro il medesimo termine.
12. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve comunque presentare l'apposita istanza di cui ai commi precedenti e ottenere il titolo per l'esposizione.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione o concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria.
14. La copia del provvedimento amministrativo, sarà inviata a cura dello Sportello Unico Attività Produttive, all'Ufficio Tributi e all'eventuale soggetto individuato competente in materia di supporto nelle attività tributarie.

### **Articolo 16 - Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante i sistemi di pagamento elettronici, o da altri sistemi di pagamento previsti dalle normative vigenti, e indicati nella sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune di Norma, riportando la seguente causale: "Canone messaggi pubblicitari";
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, l'importo dovuto deve essere corrisposto entro il 31 gennaio; qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate, aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo ed il 31 maggio; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare esplicitamente al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in forma rateale.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 17 – Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza al Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Il Comune provvede a rimborsare, nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura legale.

### **Articolo 18 - Sanzioni e Indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L. 160/2019 e dalla Legge 189/1981;
2. Alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) Un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerato permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285;
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite di volta in volta, secondo principi di equità e parità di trattamento.

### **Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è

obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

#### **Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari e criteri per il piano generale degli impianti pubblicitari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 5 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera applicando i coefficienti previsti dalla delibera di giunta di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera applicando i coefficienti previsti dalla delibera di giunta di approvazione delle tariffe.
5. La collocazione temporanea o permanente e il numero massimo di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (art. 23 D.lgs 285/1992- art. dal 47 al 59 del DPR 495/1992 -DPR 610/1996)
6. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti;
  - A. Gli impianti e la scelta della località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
  - B. Il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
  - C. Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
  - D. La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.lgs 30 aprile 1992 n.285, D.lgs 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico).
  - E. Per la stesura del piano si rende necessaria l'assistenza degli Uffici Tecnici Comunali, nelle forme e nei modi stabiliti congiuntamente con il Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive e del Responsabile della Polizia Locale;

#### **Articolo 21 – Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- A. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, religiose, culturali, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma, siano realizzate con il Patrocinio del Comune, viene riconosciuta l'esenzione del Canone.
- B. Per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale, all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale con un limite massimo di 300 cm quadrati.

### **Articolo 22 - Esenzioni**

#### 1. Sono esenti dal canone:

- A. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- B. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- C. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- D. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- E. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- F. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- G. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti : è da intendersi pubblicità oggetto di esenzione, non tutta quella presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva;
- H. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- I. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -**

#### **Articolo 23 - Soppressione dell'obbligo delle pubbliche affissioni**

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs 15 novembre 1993 n.507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

#### **Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Con decorrenza 01.12.2021, le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di NORMA costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui al capo II del presente regolamento, di messaggi previsti nell'esercizio di attività economiche;
3. È vietata l'affissione di pubblicità o manifesti che contengano espressioni od immagini oscene, discriminatorie, incitanti alla violenza o lesive della dignità della persona.

#### **Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a secondo le forme di legge, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### **Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
8. Il servizio delle pubbliche affissioni può essere affidato a Ente strumentale o partecipato dal Comune di Norma, o altri soggetti abilitati

#### ***Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, a giorno per ciascun foglio pubblicitario di dimensione di un metro quadrato o frazione;
2. Il canone è maggiorato del 10 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti e gli stessi siano disponibili.

#### ***Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

### **Articolo 29 - Riduzione del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione prevista dall'articolo successivo;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza:
  - e) per gli annunci mortuari;
  - f) Gli annunci di cui al punto e), vanno esclusivamente affissi negli appositi spazi adibiti a tale scopo;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

### **Articolo 30 - Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Norma e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Articolo 31 - Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante i sistemi di pagamento elettronici, o da altri sistemi di pagamento previsti dalle normative vigenti, e indicati nella sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune di Norma, riportando la seguente causale: "canone affissioni";

### **Articolo 32 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

### **Articolo 33 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 34 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a Norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285, e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Nei casi in cui diverse attività commerciali insistono su una medesima area o piazza, è possibile presentare un'unica richiesta di occupazione di suolo pubblico condivisa dai suddetti titolari delle attività commerciali, allegando una planimetria dell'area oggetto di occupazione, redatta secondo principi di equità nella ripartizione degli spazi. L'Amministrazione valuterà l'esistenza delle condizioni finalizzate al rilascio del provvedimento, tenendo conto delle esigenze in materia di viabilità, ordine pubblico, safety e security.
4. In caso di istanze di occupazione del suolo pubblico, pervenute singolarmente da parte di esercenti di attività commerciali che insistono su una medesima area o piazza, e le suddette richieste, siano incompatibili tra loro per motivi di equità della ripartizione degli spazi o che non tengano conto delle esigenze in materia di viabilità, ordine pubblico, safety e security, l'Amministrazione provvederà unilateralmente all'assegnazione degli stessi spazi, secondo principi di equità, trasparenza e correttezza e nel rispetto delle suddette esigenze in materia di viabilità safety e security;
5. In caso di concessione o autorizzazione rilasciata a titolari di attività commerciali, lo spazio oggetto di occupazione deve essere quello antistante la medesima attività o, quello, ubicato nelle immediate vicinanze:

### **Articolo 35 - Funzionario Responsabile**

- 1 Al Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al rilascio dell'atto concessorio e autorizzativo;
- 2 Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, sono attribuite le funzioni relative all'organizzazione, e alla gestione alla riscossione, e al rimborso del canone. Per tali attività l'Amministrazione, potrà avvalersi del supporto di enti strumentali partecipati o controllati dal Comune di Norma, o altro soggetto abilitato.

### **Articolo 36 - Tipologie e durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, e aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se occasionale, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 37- Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
  - Per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone;
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui al comma 821 della L. 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre l'occupazione temporanea abusiva degli spazi i, si presume realizzata a far data dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto dalla polizia locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

### **Articolo 38- Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare allo Sportello Unico Attività Produttive, per il tramite del Protocollo Comunale, domanda, in bollo, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su modello predisposto dal Comune, corredata dalla documentazione nel medesimo indicata, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) Planimetria, redatta e firmata da tecnico abilitato, con indicazione dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi e giorni.;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - g) Dichiarazione firmata dal soggetto a cui è rilasciata la concessione o autorizzazione con cui il medesimo, si impegna a delimitare gli spazi oggetto di occupazione, con stalli, vasi o qualsiasi altro elemento visibile idoneo;
  - h) Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
  7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### **Articolo 39- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione**

1. Sono di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione.
2. Il Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Locale per il nulla osta afferente alla viabilità e agli altri Uffici dell'Amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive entro il termine massimo di dieci giorni per le occupazioni permanenti e cinque giorni per le occupazioni temporanee. In assenza di trasmissione di parere espresso entro i termini indicati, si applica il silenzio assenso e il medesimo parere si considera come acquisito.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento determinerà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione;
4. La comunicazione inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive in merito alla mancanza degli elementi e della documentazione, di cui agli articoli precedenti senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione dell'istanza. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive richiede al soggetto che

presentato la domanda, un impegno sottoscritto a sostenere l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio, che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della istanza, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione o autorizzazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione del suolo pubblico.
6. Le concessioni o autorizzazioni, a seconda delle circostanze, possono essere consegnate telematicamente all'indirizzo pec indicato nel modello di istanza, ovvero ritirate presso Lo Sportello Unico Attività Produttive, dal soggetto passivo o da altra persona munita di apposita delega. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

#### **Articolo 40- Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione, ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
  - f) delimitare gli spazi oggetto di occupazione, con stalli, vasi o qualsiasi altro elemento visibile idoneo;
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso e previo pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione se dovuti.

#### **Articolo 41- Rinnovo della concessione di occupazione permanente**

Le concessioni permanenti di suolo pubblico, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni, hanno validità fino al 31 dicembre di ogni anno e possono essere rinnovate, solo alle condizioni del primo rilascio, inviando comunicazione di rinnovo almeno entro 30 giorni prima della data di scadenza, unitamente all'autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente concessa, impegnandosi a presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone stabilito per l'anno successivo, secondo le scadenze stabilite negli articoli successivi;

#### **Articolo 42- Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, previo pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione se dovuti, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

3. Il Titolare della concessione o autorizzazione, risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare ha inoltre l'obbligo di:
- a) Eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento rifiuti;
  - b) Custodire il titolo comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
  - c) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) Versare il canone alle scadenze previste;
  - e) Mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
  - f) Di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese;
  - g) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
  - h) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione

#### **Articolo 43- Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla Norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
  - d) Il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

#### **Articolo 44- Modifica, sospensione o revoca della concessione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, nel

rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. La concessione si estingue, in ogni caso, per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione

#### **Articolo 45- Rinnovo dell'autorizzazione temporanea**

1. I provvedimenti di autorizzazione temporanea possono essere prorogate alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanea il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga, indicando i motivi per cui si richiede la proroga;
3. Il Comune, ricevuta ed esaminata la domanda di cui al comma precedente, comunica all'interessato l'ammontare del canone al cui pagamento è subordinato il rilascio del provvedimento di proroga

#### **Articolo 46- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, così come stabilite dalla Delibera di Giunta.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;

#### **Articolo 47- Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie così suddivise:

##### A. Prima Categoria:

VIA BEATO A. BALDINUCCI – VIA CASALENO – VIA CAVOUR – VIA DEL FORNO – VIA DEL POZZO – VIA DELL'ORSO – VIA DELLA CHIESA – VIA DELLA LIBERAZIONE – VIA DELLA ROSA – VIA DELLA RUPE – VIA DELLE SCROFE – VIA DELLE SVOLTE – P.ZZA DI PIETRA – VIA DISCESA EX BARONE – VIA GARIBALDI – VIA GIULIA – VIA G. MARCONI – VIA INDIPENDENZA – VICOLO INNOMINATO – VIA MARTA – VIA MONS. B. ZARALLI – VIA MURA CASTELLANE – VIA NAZIONALE – VIA PISCINA – VICOLO PISCINA – P.ZZA PLEBISCITO – VIA PORTICINA – P.ZZA 1°MAGGIO – SCALINATA S. ROCCO – VIA URENNA – VIA DEGLI ORTI – VIA DEL CORSO – VIA DELLE FOSSE ARDEATINE – VIA FRAGINALE – VIA MARTIRI DEL LAVORO – VIA PRIVATA – VIA ROMA – VIA VALERIO – VIA V. VENETO - VIA ALBALONGA – VIA CACERES – VIA C. GIONIO NORBANO – VIA C. MARIO – VIA DEL BOSCHETTO – VIA DEL POLVERINO – VIA NORBANA -VICOLO NORBANO – VIA SILLA – VIA TIBERIA – VIA TITO LIVIO – PASS. S. GIOVANNI (Fino all'incrocio con Via C. Giunio Norbano);

##### B. Seconda Categoria:

VIA A. GRAMSCI – VIA DEL PERONE – VIA DON L. STURZO – VIA G. VIANI – VIA L. DA VINCI – P.ZZA MATTEOTTI – VIA MAZZINI – VIA BAINETTA – VIA CAPO DELL'ACQUA – VIA CARDINAL CLEMENTE MICARA – VIA COLLE CATILINA – VIA COLLE S. ANTONIO – VIA DEI

COLLI – VIA DEL CASTAGNETO – VIA F.LLI CERVI – VIA M. BUONARROTI – VIA POZZO DI GUERRA – VIA SALVO D'ACQUISTO – VAI SEMPREVISA – VIA XXV APRILE – VIA CAIO FLACCO – VIA CIRC.NE A. NORBA – VIA COLLE GIOVENALE – VIA DEI LATINI – VIA DEI VOLSCI – VIA DELLE COORTI – VIA FRUMALE – VIA GIULIO CESARE – VIA MALERBA – VIA NINFA – VIA OTTAVIANO – PASS. S. GIOVANNI (dall'incrocio di Via C. G. Norbano in poi).

C. Terza Categoria:

RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### ***Articolo 48- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe e secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, per ogni giorno, e secondo i criteri di cui agli articoli precedenti.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### ***Articolo 49- Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo della proiezione dell'area della figura geometrica piana che le contiene. Per le tende, pensiline o similari, se del tipo retraibile, il calcolo della proiezione dell'area della figura geometrica piana che la contiene, va calcolata sulla massima estensione della medesima tenda pensilina o similari

Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche, già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro

7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolati applicando un incremento pari al 25% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione;
9. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, ponteggi, steccati, cantieri, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare;
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1, così come prevista dal comma 831 della L. 27.12.2019 nr. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze, che deve essere comunicato all'ente dal soggetto concessionario, è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 gennaio di ciascun anno.

#### **Articolo 50- Passi carrabili**

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del presente Regolamento Comunale, sono assoggettate al Canone, previa determinazione della relativa superficie;
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
3. Ai fini della determinazione del canone per i passi carrabili, si applica la tariffa annuale standard prevista dal comma 826 della L.2019 nr. 160, ridotta al 50 per cento;
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile, e come tale, pertanto, deve essere misurabile;
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. Per gli accessi a raso il canone non è dovuto.
7. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di concessione e di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente l'installazione di alcuna opera o manufatto, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è quantificato con tariffa standard, determinata con le modalità previste ai commi 2 e 3.
8. 10 Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
9. 11 Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è a carico del richiedente.

**Articolo 51- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale, a cui l'istanza deve essere espressamente inviata.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
  - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
  - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza

applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

### **Articolo 52- Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 53- Agevolazioni**

Le tariffe del canone sono ridotte:

- A. È disposta la riduzione del canone del 50% per la parte di occupazione eccedente i 1000 metri quadrati;
- B. È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, patrocinate dal Comune anche se congiuntamente con altri Enti; la Delibera di Patrocinio, può prevedere anche l'esenzione totale del canone.

### **Articolo 54- Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per Norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - h) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
  - i) le occupazioni permanenti, realizzate per autovetture adibite a trasporto pubblico, in aree a ciò destinate dal Comune;
  - j) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, se effettuate da mezzi comunali o incaricati dallo stesso;

- k) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

**Articolo 55- Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto contestualmente al rilascio della concessione; prova dell'avvenuto pagamento va prodotta all'ufficio comunale che ha rilasciato il provvedimento di concessione;
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante i sistemi di pagamento elettronici, o da altri sistemi di pagamento previsti dalle normative vigenti, e indicati nella sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune di Norma, riportando la seguente causale: "Canone occupazione permanente";
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Previa esplicita richiesta dell'istante, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad €1.500,00.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

**Articolo 56- Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato, all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso; prova dell'avvenuto pagamento va prodotta all'ufficio comunale che rilasciato il provvedimento di autorizzazione;
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
- 3 Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante i sistemi di pagamento elettronici, o da altri sistemi di pagamento previsti dalle normative vigenti, e indicati nella sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune di Norma, riportando la seguente causale: "Canone occupazione temporanea";
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

**Articolo 57- Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali qualora approvato, ed è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone;
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 58- Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale

### **Articolo 59- Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone il Funzionario Responsabile dell'ufficio Tributi notifica al soggetto titolare di concessione o autorizzazione, apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, accertate dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive, accertate dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, accertate dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

### **Articolo 60- Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 61- Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti,

di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 nr. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.
3. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) Su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
  - b) In forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette dalla vigente normativa.

### ***Articolo 62- Funzionario Responsabile***

- 1 Al Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al rilascio dell'atto concessorio e autorizzativo;
- 2 Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, sono attribuite le funzioni relative all'organizzazione, e alla gestione alla riscossione, e al rimborso del canone. Per tali attività l'Amministrazione, potrà avvalersi del supporto di enti strumentali partecipati o controllati dal Comune di Norma, o altro soggetto abilitato.

### ***Articolo 63- Domanda di occupazione***

1. Le procedure di concessione sono disciplinate dal Regolamento Comunale del Commercio su area pubblica, approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 53 del 22 novembre 2016.

### ***Articolo 64- Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Le tariffe standard in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
- 3 Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate, dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;
- 4 Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

### **Articolo 65- Classificazione delle strade**

A. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade del Comune sono classificate in tre categorie così suddivise:

A. Prima Categoria:

VIA BEATO A. BALDINUCCI – VIA CASALENO – VIA CAVOUR – VIA DEL FORNO – VIA DEL POZZO – VIA DELL'ORSO – VIA DELLA CHIESA – VIA DELLA LIBERAZIONE – VIA DELLA ROSA – VIA DELLA RUPE – VIA DELLE SCROFE – VIA DELLE SVOLTE – P.ZZA DI PIETRA – VIA DISCESA EX BARONE – VIA GARIBALDI – VIA GIULIA – VIA G. MARCONI – VIA INDIPENDENZA – VICOLO INNOMINATO – VIA MARTA – VIA MONS. B. ZARALLI – VIA MURA CASTELLANE – VIA NAZIONALE – VIA PISCINA – VICOLO PISCINA – P.ZZA PLEBISCITO – VIA PORTICINA – P.ZZA 1°MAGGIO – SCALINATA S. ROCCO – VIA URENNA – VIA DEGLI ORTI – VIA DEL CORSO – VIA DELLE FOSSE ARDEATINE – VIA FRAGINALE – VIA MARTIRI DEL LAVORO – VIA PRIVATA – VIA ROMA – VIA VALERIO – VIA V. VENETO - VIA ALBALONGA – VIA CACERES – VIA C. GIONIO NORBANO – VIA C. MARIO – VIA DEL BOSCHETTO – VIA DEL POLVERINO – VIA NORBANA -VICOLO NORBANO – VIA SILLA – VIA TIBERIA – VIA TITO LIVIO – PASS. S. GIOVANNI (Fino all'incrocio con Via C. Giunio Norbano);

B. Seconda Categoria:

VIA A. GRAMSCI – VIA DEL PERONE – VIA DON L. STURZO – VIA G. VIANI – VIA L. DA VINCI – P.ZZA MATTEOTTI – VIA MAZZINI – VIA BAINETTA – VIA CAPO DELL'ACQUA – VIA CARDINAL CLEMENTE MICARA – VIA COLLE CATILINA – VIA COLLE S. ANTONIO – VIA DEI COLLI – VIA DEL CASTAGNETO – VIA F.LLI CERVI – VIA M. BUONARROTI – VIA POZZO DI GUERRA – VIA SALVO D'ACQUISTO – VAI SEMPREVISA – VIA XXV APRILE – VIA CAIO FLACCO – VIA CIRC.NE A. NORBA – VIA COLLE GIOVENALE – VIA DEI LATINI – VIA DEI VOLSCI – VIA DELLE COORTI – VIA FRUMALE – VIA GIULIO CESARE – VIA MALERBA – VIA NINFA – VIA OTTAVIANO – PASS. S. GIOVANNI (dall'incrocio di Via C. G. Norbano in poi).

C. Terza Categoria:

RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

### **Articolo 66- Criteri di determinazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone previsto dall'art. 841 della L. 160/2019 e dalla Delibera di approvazione delle tariffe, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone previsto per le singole tipologie specificate dall'art. 842 della L. 160/2019 e dalla Delibera di approvazione delle tariffe, frazionate a ore, fino ad un massimo di 9 ore.
3. Il comune applica le tariffe di cui al comma 842 della L. 160/2019, con un aumento del 25 per cento;
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

### **Articolo 67- Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
  3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
  4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui alla let.g dell'art. 821 della L. 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### **Articolo 68- Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 69- Versamento del canone per le occupazioni**

1. Per le occupazioni permanenti Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione, deve essere corrisposto in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. E' ammessa, previa esplicita richiesta, la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad €1.500.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, deve essere effettuato entro il 31 gennaio. E' ammessa, previa esplicita richiesta, la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad €1.500.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone relativo deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. E' ammessa, previa esplicita richiesta, la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad €1.500.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante i sistemi di pagamento elettronici, o da altri sistemi di pagamento previsti dalle normative vigenti, e indicati nella sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune di Norma, riportando la seguente causale: "Canone posteggio area mercatale";
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 70- Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019, ed è effettuato e dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali se approvato.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 71- Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

### **Articolo 72- Sanzioni**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.lgs 30 aprile 1992 n.285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019;
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) Per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre l'occupazione temporanea abusiva degli spazi, si presume realizzata a far data dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto dalla polizia locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
  - b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis D.lgs 267/2000;
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione;

6. Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13 c.2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode;
7. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 186/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa;
8. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, il Funzionario competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni, fermo restando le avvio di procedure finalizzate alla revoca della concessione se trattasi di titolare della stessa secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica;
9. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
10. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
11. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

#### ***Articolo 73- Attività di recupero***

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

#### ***Articolo 74- Disposizioni comuni in materia di Autotutela***

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile dei tributi può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

**Articolo 75- Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
2. È disapplicata ogni altra disposizione regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

**SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021.**

**SINDACO** - lo relaziona l'Assessore al Bilancio, Elisa Guarnacci, prego.

**ASSESSORE GUARNACCI** - buonasera a tutti, grazie Sindaco per la parola. Passiamo all'approvazione dell'assise del regolamento per l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale (incomprensibile) che prevede la regolamentazione di una serie di imposte come (incomprensibile) occupazione di spazi ed aree pubbliche, i passi carrabili, la telefonia mobile e la tecnologia di telecomunicazioni e il canone mercatale. Sono stati individuati nel Regolamento che andiamo ad approvare (incomprensibile) di aree e spazi (incomprensibile) sono stati divisi in tre categorie, la prima categoria alla quale va un'area (incomprensibile) sono stati poi elaborati dei coefficienti da applicare in base alla tipologia come ad esempio, allora per la classificazione del Comune è stata prevista la tariffa giornaliera di 0.70 a cui dovrà essere applicato un coefficiente a seconda della tipologia di attività (incomprensibile) degli spettacoli viaggianti, gli spettacoli itineranti e poi la tipologia applicata come permanente come i passi carrabili, i distributori di carburanti e quant'altro. All'interno del Regolamento sono disciplinate tutte le modalità di richiesta della concessione, della tipologia di autorizzazione da chiedere, la qualità, l'individuazione delle aree e le eventuali decadenze e sanzioni. Sindaco, in realtà questa è già normale applicata viene regolamentata secondo la nuova normativa, c'è la previsione di un introito di ventimila euro. Ho finito la relazione perché in realtà è quello che è già disposto ed applicato abitualmente, possiamo, posso chiedere l'approvazione.

**SINDACO** - grazie Elisa. Ci sono interventi?

**CONSIGLIERE DELL'OMO** - io un solo chiarimento, volevo sapere le tariffe come sono state determinate e se portano un aumento, un incremento rispetto a quello che era precedente con la COSAP?

**ASSESSORE GUARNACCI** - sono tendenzialmente pari a quelle già applicate.

**CONSIGLIERE DELL'OMO** - no sono diverse alcune, però non so se...

**ASSESSORE GUARNACCI** - sono le stesse perché sono state...

**CONSIGLIERE DELL'OMO** - il suolo pubblico è diverso per esempio, in aumento, qui c'è un aumento.

**ASSESSORE GUARNACCI** - sì ma...

**CONSIGLIERE DELL'OMO** - ok, va bene senza... c'è un aumento...

**ASSESSORE GUARNACCI** - (incomprensibile)

**CONSIGLIERE DELL'OMO** - va bene, grazie.

**SINDACO** - passiamo alla votazione. Prego Dottoressa.

**SEGRETARIO** - votazione per appello.

VOTAZIONE

**SEGRETARIO** - questa andrebbe anche immediatamente eseguibile.

**SINDACO** - votiamo l'immediata eseguibilità.

**SEGRETARIO** - votazione per appello.

VOTAZIONE

**SINDACO** - terzo punto all'ordine del giorno.



# COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero deliberazione **5** del **16/04/2021**

Numero Proposta **3** del **12/02/2021**

*PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>

Data 12/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to BIANCONI DOTT.SSA LUCIA

Data 12/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICC  
F.to SERANGELI DOTT. MICHELE